



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@pec.crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°75 del 11 Novembre 2025

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega la Decisione della Corte D'Appello Federale relativi al reclamo n.0035/CFA/2025-2026.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 10 Novembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n..5 a carico di:

1. il sig. IAZZOLINO Gabriele Francesco, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, per rispondere:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non aver lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore sig. Jonis Khoris la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 138-2024/25 del 14.2.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 19.2.2025, ed al calciatore sig. Vottari Giulio Andrea la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 212-2024/25 del 14.3.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 15.3.2025;

2. la società CASTROVILLARI CALCIO a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Iazzolino Gabriele Francesco, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Deferimento Procura Federale Prot. 10456 /1285pfi24-25/PM/rm del 19 ottobre 2025

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 1285 pfi 24-25, avente ad oggetto: "Mancato adempimento da parte della Castrovillari Calcio all'obbligo di corrispondere ai calciatori sigg.ri Giulio Andrea Vottari e Jonis Khoris le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 5.9.2025;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 138-2024/25 del 14.2.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec il 19.2.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 19.2.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 138-2024/25 del 14.2.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 212-2024/25 del 14.3.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 15.3.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 15.3.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. n. 212-2024/25 del 14.3.2025;
- segnalazione del Comitato Regionale Calabria pervenuta in data 27.5.2025, con allegate copie dei lodi del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. prot. n. 138-2024/25 del 14.2.2025 e prot. n. 212-2024/25 del 14.3.2025;
- fogli censimento della società Castrovillari Calcio per le stagioni sportive 2024 - 2025 e 2025 - 2026, completi di allegati e variazioni;

Ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il sig. Iazzolino Gabriele Francesco, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore del calciatore Jonis Khoris della somma di € 5.250,00, oltre interessi, rivalutazione e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 138-2024/25 del 14.2.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 19.2.2025, nonché al pagamento in favore del calciatore sig. Giulio Andrea Vottari della somma di € 3.150,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 212-2024/25 del 14.3.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 15.3.2025.

Tali fatti emergono documentalmente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 19.2.2025 (lodo prot. n. 138-2024/25) ed in data 15.3.2025 (lodo prot. n. 212-2024/25), nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e di ricezione delle note di comunicazione delle pronunce appena citate.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. il sig. **Iazzolino Gabriele Francesco**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio;
2. la società **Castrovillari Calcio**.

LA FASE ISTRUTTORIA

La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare in esame nel relativo registro dei procedimenti della Procura Federale in data 19 Giugno 2025 al n. 1285 pfi24-25.

Ha istruito il procedimento, come da documentazione in atti, ha emesso in data 5 settembre 2025 con n. Prot. 6121/1285 pfi 24-25/PM/rm, e notificato con pec ai sensi dell'art.53 CGS in stessa data l'avviso di conclusione delle indagini. Non sono pervenute memorie difensive da parte degli incolpandi.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 10 novembre 2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gregorio Viscomi.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- per il sig. Iazzolino Gabriele Francesco, mesi 7 (sette) di inibizione;
- per la società Castrovillari Calcio, ammenda di € 700,00 e penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025 – 2026.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- per il sig. IAZZOLINO Gabriele Francesco, mesi 7(sette) di inibizione;
- per la società CASTROVILLARI CALCIO, ammenda di € 700,00 e penalizzazione di DUE (2) punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 6 a carico di:

1. il sig. Francesco Giampaolo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca, per rispondere:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94^{ter}, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore sig. Patrik Bordon la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 153-2024/25 del 13.2.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 19.2.2025, ed al calciatore sig. Pipicella Alessio la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 158-2024/25 del 17.2.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 19.2.2025;

2. il sig. Saverio Giorgi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca, per rispondere:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94^{ter}, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore sig. Kokanzo John Saint-Servais la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 247-2024/25 del 31.3.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec dell'1.4.2025;

3. la società San Luca, per rispondere:

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco Giampaolo e Saverio Giorgi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Deferimento Procura Federale Prot.10592/1290 pfi 24-25/PM/ag del 21/10/2025

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 1290 pfi 24-25, avente ad oggetto: *"Mancato adempimento da parte della società A.S.D. San Luca all'obbligo di corrispondere ai calciatori sigg.ri Kokanzo John Saint Servais, Patrik Bordon e Pipicella Alessio le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce"*;

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 8.9.2025;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 153-2024/25 del 13.2.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 19.2.2025;

- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 19.2.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ha trasmesso alla società San Luca il lodo prot. n. 153-2024/25 del 13.2.2025;

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 158-2024/25 del 17.2.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 19.2.2025;

- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 19.2.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ha trasmesso alla società San Luca il lodo prot. n. 158-2024/25 del 17.2.2025;

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 247-2024/25 del 31.3.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec dell'1.4.2025;

- copia della ricevuta di avvenuta consegna dell'1.4.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ha trasmesso alla società San Luca il lodo prot. n. 247-2024/25 del 31.3.2025;

- segnalazione del Comitato Regionale Calabria pervenuta in data 27.5.2025, con allegate copie dei lodi del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. n. 153-2024/25 del 13.2.2025, prot. n. 158-2024/25 del 17.2.2025 e prot. n. 247-2024/25 del 31.3.2025;

- foglio censimento della società San Luca per la stagione sportiva 2024 - 2025, completo di allegati e variazioni;

- nota del Comitato Regionale Calabria pervenuta in data 23.7.2025, con la quale si precisa che la società San Luca non si è iscritta al campionato di Promozione della stagione sportiva 2025 - 2026;

- nota del Comitato Regionale Calabria pervenuta in data 1.8.2025 con allegato Comunicato Ufficiale n. 15 del 28.7.2025 dal quale si rileva la mancata iscrizione della società San Luca al campionato della stagione sportiva 2025 - 2026.

Ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il sig. Francesco Giampaolo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore del calciatore Patrik Bordon della somma di € 9.800,00, oltre interessi, rivalutazione e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 153-2024/25 del 13.2.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 19.2.2025, nonché al pagamento in favore del calciatore sig. Alessio Pipicella della somma di € 2.500,00, oltre interessi, rivalutazione

monetaria e spese di lite, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 158-2024/25 del 17.2.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec del 19.2.2025.

Tali fatti emergono documentalmente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec in data 19.2.2025 (lodo prot. n. 153-2024/25 e lodo prot. n. 158-2024/25), nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione delle note di comunicazione delle pronunce appena citate.

Il sig. Saverio Giorgi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore del calciatore Kokanzo John Saint Servais della somma di € 2.200,00, oltre interessi, rivalutazione e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 247-2024/25 del 31.3.2025, comunicato alla società San Luca a mezzo pec dell'1.4.2025.

Tali fatti emergono documentalmente dal provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificato alla società inadempiente a mezzo pec in data 1.4.2025 (lodo prot. n. 247-2024/25), nonché dalla ricevuta di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione della nota di comunicazione della pronuncia appena citata.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. il sig. **Francesco Giampaolo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca;
2. il sig. **Saverio Giorgi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società San Luca;
3. la società **ASD San Luca**;

LA FASE ISTRUTTORIA

La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare in esame nel relativo registro dei procedimenti della Procura Federale in data 20 Giugno 2025 al n. 1290 pfi 24-25.

Ha istruito il procedimento, come da documentazione in atti, ha emesso in data 8 settembre 2025 con n. Prot.6233/1290 pfi 24-25/PM/ag, e notificato tempestivamente con pec ai sensi dell'art.53 CGS in stessa data, l'avviso di conclusione delle indagini. Non sono pervenute memorie difensive da parte degli incolpandi.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 10 novembre 2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gregorio Viscomi, mediante collegamento in videoconferenza. Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

1. il sig. Francesco Giampaolo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Luca, mesi 7 (sette) di inibizione;
2. il sig. Saverio Giorgi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Luca, mesi 6 (sei) di inibizione;
3. la società A.S.D. San Luca, ammenda di € 800,00 e penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza, s.s. 2025-2026

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Si dà atto che la società A.S.D. San Luca è attualmente inattiva, come da C.U. n.15 del 28/07/2025.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- al sig. Francesco Giampaolo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Luca, mesi 7 (sette) di inibizione;
- al sig. Saverio Giorgi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Luca, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società A.S.D. San Luca, ammenda di € 800,00 e penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.

3. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 10 Novembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 10 della società A.S.D. FOOTBALL 3000 PIANOPOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 38 del 30/10/2025 (punizione sportiva della perdita della gara Football 3000 Pianopoli – Faradomus del 18.10.2025 valevole per il Campionato Regionale Under 17 con il punteggio di 0-3).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- Il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara del 18/10/2025 A.S.D. Football 3000 Pianopoli - Faradomus valevole per il Campionato Regionale Under 17, terminata con il punteggio di 5-4, rilevato d'ufficio che la società Football 3000 Pianopoli ha schierato il calciatore Torcaso Giovanni, nato il 19.10. 2011, il quale non aveva ancora compiuto il quattordicesimo anno d'età, ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 per avere fatto partecipare alla stessa calciatore in posizione irregolare, ai sensi dell'art. 40 NOIF, del C.U. n. 10 del 30.07.2025 e dell'art. 10, comma 1 e comma 6, lett. a, C.G.S.;

- che la società Football 3000 Pianopoli ha proposto reclamo chiedendo l'annullamento della sanzione della perdita della gara, adducendo che l'impiego del calciatore è dipeso da mera disattenzione, che non ha inciso sullo svolgimento della gara e quindi non ha prodotto alcun vantaggio, per cui non si applicherebbe la sanzione prevista dall'art.10 comma 6 lett. a) CGS, ma, perlopiù, le sanzioni individuali accessorie comminate dal Giudice Sportivo che non sono state impugnate (n.d.r. squalifica del calciatore Torcaso Giovanni per una giornata, ammenda alla società di € 50,00, inibizione al dirigente fino al 26/11/2025);

- che il C.U. n. 10 del 30.07.2025 del C.R. Calabria, richiamato dal Giudice Sportivo Territoriale nella delibera impugnata, ha previsto che "Al Campionato Regionale Under 17 possono partecipare i giovani calciatori nati nel 2009 e nel 2010 (possono altresì partecipare i calciatori nati nel 2011 e 2012, dopo il compimento del 14° anno di età)";

- che il 18/10/2025, giorno di disputa della gara, il calciatore Torcaso Giovanni, nato a Lamezia Terme il 19/10/2011, non aveva compiuto il 14° anno di età e, dunque, non aveva titolo per prendervi parte;

- che, come risulta dal referto, il calciatore è entrato in campo al 1° minuto del II^ tempo in sostituzione del n.8 Torchia Marco e, pertanto, ha preso parte "materialmente" alla gara disputando l'intero secondo tempo;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone di incamerarsi il relativo contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 11 della Società A.S.D. ROCCA DI NETO 1966

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 69 del 30/10/2025 (inibizione al dirigente PUGLIANO Francesco fino al 27/4/2026 ; ammenda di € 400,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO CHE

Con preannuncio di reclamo depositato il 31/10/2025 e reclamo del 4/11/2025 la società A.S.D. Rocca di Neto 1966 ha impugnato le sanzioni inflitte con riferimento alla gara del 26/10/2025 A.S.D. Rocca di Neto 1966 – A.C.D. Campora, valevole per il Campionato di Promozione Girone A, dal Giudice Sportivo Territoriale, per le seguenti motivazioni:

- al dirigente Pugliano Francesco, l'inibizione fino al 27/4/2026 "per condotta ingiuriosa all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali a fine gara reiterando la predetta condotta dopo la notifica del provvedimento di espulsione notificato dall'arbitro. Nonchè per avere, nello spazio antistante gli spogliatoi, spinto uno degli assistenti arbitrali mettendogli "le mani sul petto" senza conseguenze e rivolgendogli parole ingiuriose e minacciose, lo stesso veniva poi allontanato dalle forze dell'ordine";

- alla società ASD Rocca di Neto l'ammenda di € 400,00 "per sparo di petardi da parte di propri sostenitori durante la gara che procuravano ad uno degli assistenti arbitrali "fastidio all'udito".

Per lancio di fumogeni sul terreno di gioco, da parte di propri sostenitori, "provocando scarsa visibilità sul gioco in svolgimento", nonché per frasi irrispettose nei confronti di uno degli assistenti arbitrali e di organi federali. Per presenza nei pressi degli spogliatoi di persone non identificate riconducibili alla società";

La reclamante, nel chiedere l'annullamento e, in subordine, la riduzione delle sanzioni, in merito alla condotta del dirigente Pugliano Francesco, nel negare gli addebiti, eccepisce la contraddittorietà tra quanto scritto nel referto dal direttore di gara e dal primo assistente, circostanza che minerebbe l'attendibilità del referto arbitrale, considerato prova privilegiata dalla Giustizia Sportiva.

Invocando una condotta corretta del sig. Pugliano a fronte di offese profferite nei suoi confronti proprio dal primo assistente, sia durante che al termine della gara, circostanza che sarebbe stata segnalata all'arbitro, esclude qualsiasi condotta violenta, come dimostrato dal mancato intervento delle forze dell'ordine, e chiede alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale di prendere visione delle riprese televisive allegate, di ammettere prova testimoniale od, in subordine, di acquisire verbale dalle le forze dell'ordine presenti alla gara.

La Corte, esaminate le ragioni a sostegno del reclamo, ritiene quanto segue:

1.- Quanto all'utilizzabilità della cosiddetta prova televisiva, si ribadisce quanto più volte affermato da questa Corte in linea con il pacifico orientamento dalla giurisprudenza sportiva:

L'art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che *"I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale"*.

Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione (comma 2), e dei fatti *"di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR"* per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola *"condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema"* per la gare di Lega Pro e della LND (comma 6).

Pertanto, al di fuori delle fattispecie espressamente e tassativamente previste, non è consentito agli Organi di Giustizia Sportiva l'utilizzo dei filmati audiovisivi affidata a questa Corte (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023 e CSA, Sez. III n. 13/2025-2026). Tanto premesso, la produzione dei contributi filmati è inammissibile e la Corte Sportiva d'Appello non è abilitata - nel caso di specie - a prenderne visione.

2.- L'episodio di cui si discute è così descritto nel rapporto dell'arbitro, che costituisce *"piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"* (art. 61, comma 1, C.G.S.): *"A fine gara mi vedevo costretto ad espellere il signor pugliano francesco (rocca di neto) su segnalazione dell'assistente Cozza, in quanto con fare veemente gli proferiva parole ingiuriose del tipo:sei una merda, un figlio di puttana. Al rientro negli spogliatoi lo stesso signor Pugliano ci seguiva ed entrava nello spogliatoio senza permesso continuando a ingiuriare l'assistente Cozza e solo grazie all'intervento dei carabinieri riuscivamo ad allontanarlo. Inoltre al rientro negli spogliatoi si è verificata una colluttazione tra i giocatori del Rocca di Neto e quelli del Campora e grazie alla segnalazione dell'AA1 riconoscevo il n.6 del Campora (Rocca Benito) lanciare dell'acqua contenuta in una bottiglietta contro gli avversari, e grazie alla segnalazione dell'AA2 riconoscevo il n.30 del Rocca di Neto (Bruno Giampiero) sputare contro gli avversari"*. Nel medesimo referto, così è trascritta la segnalazione del primo assistente di gara dell'arbitro: *"Al termine della gara, mentre eravamo ancora sul terreno di gioco, richiama l'attenzione dell'arbitro per segnalare il comportamento del Sig. Pugliano Francesco, dirigente addetto agli ufficiali di gara della società Rocca di Neto 1966, il quale si avvicina con veemenza a corta distanza da me, a pochi centimetri dalla mia faccia e mi urlava contro con tono minaccioso testuali parole: 'sei una merda, un figlio di puttana, ti aspetto fuori e ti spacco la faccia'.*

In seguito a ciò l'arbitro lo espelleva. Successivamente, al rientro negli spogliatoi, nello spazio antistante gli stessi, il Sig. Pugliano Francesco, dirigente addetto agli ufficiali di gara della società Rocca di Neto 1966, si avvicinava ancora una volta a me, a pochi centimetri dalla mia faccia e mettendomi le mani sul petto mi spingeva, senza tuttavia provocarmi dolore, e continuava a gridarmi contro, con tono minaccioso, testuali parole: 'figlio di puttana vattene nello spogliatoio che altrimenti finisce malissimo, ti spacco la faccia, stasera non rientri a casa'. Lo stesso veniva quindi trattenuto ed allontanato da altre persone presenti nella zona antistante gli spogliatoi".

3.- Nel ribadire la valenza probatoria privilegiata rivestita dagli atti ufficiali di gara circa i fatti accaduti, a norma dell'art. 61 CGS, sono infondate le contestazioni della reclamante rispetto al contenuto del rapporto di gara che a parere di questa corte non evidenzia contraddittorietà tra le versioni fornite dal direttore di gara e dal suo assistente, che nella sostanza non alterano la ricostruzione dei fatti che hanno legittimamente fondato le decisioni del Giudice Sportivo.

Per tale motivo si rigettano le richieste istruttorie.

4.- Quanto all'entità delle sanzioni, la condotta del dirigente Pugliano Francesco può essere qualificata come comportamento gravemente irraguardoso, offensivo e minaccioso, nei confronti della terna arbitrale ed, in particolare, del primo assistente arbitrale, concretizzatosi in un contatto fisico, una lieve spinta che non può definirsi violenta, secondo le dichiarazioni dello stesso assistente. Per tale motivo, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.b), la sanzione inflitta può essere ridotta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento, riduce l'inibizione al dirigente PUGLIANO Francesco fino al 27 FEBBRAIO 2026; rigetta per il resto e dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi